Il sottoscritto avv. Claudia Caradonna attesta la conformità del presente documento

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00245 /2024 REG.PROV.CAU.

N. 00063/2024 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023 con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento,

ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale";

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 68/9-2-2023 CC di prot. del 27.11.2023, pubblicato sul sito internet del concorso in data 29.11.2023, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. ***OMISSIS*** SEL di prot. del ***OMISSIS*** consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale" con la seguente motivazione: "La Commissione, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso";

- del verbale del ***OMISSIS*** n. ***OMISSIS*** SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri" e dell'annesso allegato A recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti

carabinieri effettivi";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". I candidati giudicati "inidonei" non saranno inseriti nelle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio

NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso investe il giudizio di non idoneità attitudinale al ruolo espresso dagli esperti nominati come membri dell'apposita Commissione per gli

accertamenti attitudinali, nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

Ritenuto, in via generale, che detto giudizio costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi competenti dell'Amministrazione;

Considerato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, "Il 'giudizio attitudinale' è caratterizzato dall'esercizio della discrezionalità tecnica e, quindi, è riservato agli organi tecnici

dell'Amministrazione (individuati dalla normativa di riferimento), sicché il sindacato giurisdizionale risulta limitato alla verifica della sussistenza dell'evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza degli esiti delle valutazioni eseguite" (Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 1402)" (ex multis cfr. TAR Lazio, I-bis, 24.12.2021, n. 13466);

Considerato che la selezione attitudinale si basa su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi desunti dalle risposte date dal candidato nei test che gli sono stati somministrati;

Considerato che, ferme restando l'amplissima discrezionalità della Commissione nella formulazione del giudizio, nonché la specificità del profilo attitudinale richiesto dal concorso per carabiniere, nella concreta fattispecie il giudizio espresso appare confliggente con i precedenti di carriera del candidato nel settore militare, con particolare riguardo all'attività svolta da costui nello specifico settore della sicurezza, nell'ambito dell'operazione strade sicure, per la quale l'interessato ha riportato anche valutazioni di carattere ottimale, risultanti dall'elogio conferito per tale specifica attività e dagli altri due elogi attribuiti sempre per attività in ambito militare;

Ritenuto che, per quanto sopra, emergano profili di non piena congruità della valutazione e di non piena aderenza alla fattispecie del giudizio espresso;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta cautelare e che il pregiudizio prospettato può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della

stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l'intera documentazione afferente alle prove attitudinali del ricorrente e svolga nuovi colloqui;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato la graduatoria relativa all'ammissione al corso in oggetto, sussista, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere compensate;

Ritenuto di fissare, per l'esame del merito, la pubblica udienza del 17 aprile 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- accoglie l'istanza cautelare ai soli fini del riesame;
- dispone l'integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa, per l'esame del merito, la pubblica udienza del 17 aprile 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.